

Art. 141 - Strutture speciali

Ultima modifica: Giovedì, 06 Aprile 2023 13:41

Visite: 3537

1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.